

Si passa alla discussione dell'articolo 1.

PATERNOSTRO. Domando la parola sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Parli.

PATERNOSTRO. Io credo che lo scopo del Ministero nella presentazione di questa legge sia stato quello di avere delle armi in mano nei limiti della legge stessa, per colpire taluni individui che nelle nostre provincie abusano del favore loro concesso della libertà, e che scappano, per così dire, per troppa legalità, dall'azione diretta della giustizia.

Tutto ciò che non raggiunge questo scopo è superfluo. La pena deve essere efficace per essere ammissibile.

Ora io credo che l'articolo 1 dovrà essere soppresso, perchè inefficace e non raggiunge lo scopo. Basta a dare al Governo i mezzi necessari che richiede, l'articolo 4, modificato come io prego la Camera a modificarlo.

Diffatti, o signori, che cosa si vuole coll'articolo 1? Che tutti i condannati e gl'imputati i quali non adempirono all'ingiunzione del decreto prodittoriale, cioè a dire di allontanarsi dal luogo del commesso reato, dovessero adempire a quest'obbligo in quindici giorni, in difetto di che vi sarebbe la condanna alla prigione da uno o due anni. Ma che cos'è, o signori, l'allontanamento dal luogo del commesso reato? È una garanzia d'ordine? Ma niente affatto; questa è una verità che non ha bisogno di dimostrazione; è una verità dimostrata talmente che nella pubblicazione del Codice che qui si fece nel 1859 non si è messa assolutamente questa pena accessoria dell'allontanamento. Perchè, o signori, spostare un delinquente da un luogo per portarlo in un altro? Il dire: voi potete nuocere alla società, ma dovete nuocere, se volete, in un altro paese e non in questo, signori, questa è una disposizione così assurda.

SANTOCANALE. Domando la parola.

PATERNOSTRO... così inefficace, che in principio non potrebbe essere ammessa.

L'onorevole Santocanale che chiede la parola, valente criminalista com'è, mi dirà qual è la ragione di questa disposizione. La ragione, mi dirà, e che nei luoghi del commesso reato, trattandosi di reati di sangue, vi possono essere delle vendette da esercitare, vi possono essere i congiunti dell'offeso, che possono reagire contro il condannato; quindi la necessità dell'allontanamento per un dato termine, e tranne che ci fosse l'adesione delle parti offese perchè tale allontanamento non avesse luogo. Ebbene, questa ragione che, sino ad un certo punto, potrebbe spiegare come misura di precauzione la pena accessoria dell'allontanamento in tempi ordinari, non lo spiega più nella fattispecie, poichè noi parliamo di coloro i quali erano stati già condannati od imputati per reati di sangue, e che furono amnistiati e godono l'amnistia da quasi due anni, e vivono nel paese là dove si era commesso il reato.

Adunque la ragione che, sino ad un certo punto, avrebbe potuto giustificare questa pena per sè stessa inefficace, questa pena per sè stessa condannata dalla scienza, questa ragione nella fattispecie non regge.

Dirò poi che l'articolo come è concepito non dà al Go-

verno quello che il Governo vi chiede, perchè, o signori, non facciamoci illusione, che cosa vuole il Governo?

Il Governo ha compreso che in talune provincie del regno per antiche abitudini, nascenti forse dall'applicazione di teorie dominanti nel sistema di pubblica sicurezza, e perchè le prigioni si aprirono a molti condannati, e molti imputati, contro i quali fu spedito mandato di deposito, evasero e furono gettati nella società, non si può raggiungere lo scopo della pubblica sicurezza: quindi il Governo, che non vuole violare la legalità e vuole qualche cosa in mano che lo autorizzi ad agire energicamente, ci domanda delle leggi perchè applicandole possa per una strada breve arrivare là dove non può arrivare per una strada lunga, non avendo in mano una legge efficace.

Ma quest'articolo non serve, perchè quando voi avrete detto al condannato che deve allontanarsi in virtù delle disposizioni di questa legge non solo, ma anche in virtù della disposizione del decreto prodittoriale; quando avrete detto a questi condannati: se non vi allontanate fra quindici giorni, voi incorrerete nella pena da uno a due anni di carcere, che cosa avete fatto?

L'amnistiato che vive da 18 o 20 mesi nel proprio paese, che forse ha già del lavoro, che forse non pensa più a delinquere, questo amnistiato che si trova in mezzo ai suoi parenti, che non è stato menomamente inquietato dall'autorità per il non adempimento del prescritto del decreto prodittoriale, bisogna che fra quindici giorni abbandoni, e per tre anni, i suoi affari; abbandoni la sua casa, abbandoni quella via che aveva incominciato a percorrere, e dovrà andare in altro paese col marchio in fronte della sentenza che lo ha colpito, e trovarsi di nuovo nell'occasione di poter delinquere.

Signori, io credo che nell'interesse della pubblica sicurezza, invece di dar forza al Governo, questo articolo lo metta in maggiori imbarazzi, poichè crea l'occasione prossima di delinquere; mentre al contrario coll'altro sistema, cioè a dire con una stretta sorveglianza, si raggiunge meglio lo scopo per quanto le circostanze il consentano.

Per questi motivi io insisto perchè l'articolo 1 venga soppresso, essendo inefficace assolutamente, superfluo ed anzi pericoloso.

Per non ritornare una seconda volta su quest'argomento, se mai la Camera entrasse nell'idea di mantenere (poichè io non mi faccio illusione, quando si tratta di principii per i quali non tutti vogliono prestare la dovuta attenzione, per lo più la Camera vota colla Commissione, e ci vogliono dei giganti per vincere, ed io non sono che un povero pigmeo), se la Camera, diceva, entrasse nell'idea di mantenere la proposta della Commissione, io credo che gli onorevoli membri della Commissione, e specialmente l'onorevole relatore e l'onorevole Pisanelli, giureconsulti come sono, non faranno opposizione alla proposta che vi faccio di togliere la parola *imputati*.

Voler condannare l'imputato, voler dirgli: voi vi allontanerete perchè foste imputato, ed a togliervi d'imbarazzo, accettaste l'amnistia, voi vi allontanerete dal